



ORIGINALE

COMUNE DI TORRECUSO

Provincia di Benevento

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera n. 38	Adunanza del 22/03/2010	OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BENEVENTO N.2209/2009 RELATIVA AL PROCEDIMENTO N. 198/06 R.G. ED INCARICO LEGALE.
-----------------------	--	---

L'anno **duemiladieci**, il giorno **VENTIDUE** del mese di **MARZO** alle **ore 14,00**, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, nella casa comunale, convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei Sigg.ri:

				<i>Presente:</i>	<i>Assente:</i>
1	Giovanni Antonio	CUTILLO	Sindaco	X	
2	Giuseppe	SAUCHELLA	Vicesindaco	X	
3	Angelo	RAPUANO	Assessore		X
4	Nicola	GOGLIA	Assessore	X	
5	Michelino	TEDESCO	Assessore		X
6	Luisa Maria	FUSCO	Assessore	X	
7	Francesco	ZOTTI	Assessore		X
	TOTALE			04	03

Presiede il Sindaco, Dr. Giovanni Antonio CUTILLO.

Assiste il Segretario comunale, Dott.ssa Maria Luisa DE RIENZO, per quanto richiesto dall'art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs.n. 267/2000.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con ricorso depositato il 23.01.2006, i sig.ri Spacocci Maria Pia, Rillo Antonella e Rillo Umberto, in qualità di eredi di Rillo Nicola, hanno instaurato dinanzi al Tribunale di Benevento azione di manutenzione nel possesso un procedimento civile, asserendo che il Comune di Torrecuso avesse disposto l'occupazione in via temporanea ed urgente di alcuni suoli di loro proprietà, al fine di realizzare opere pubbliche consistenti nella sistemazione di aree a verde, realizzazione di piazze e parcheggi;
- i ricorrenti hanno sostenuto che, a fronte della cessione bonaria delle aree, da loro accettata, il Comune si era impegnato a costruire opere di recinzione ed una stradina pedonale di larghezza non superiore a mt.2,00 e con dimensioni ben individuate, ma che, nel realizzare il muro di cinta delimitante la proprietà dei Rillo, l'Ente non abbia rispettato le distanze previste negli atti di cessione, impossessandosi arbitrariamente di altro suolo, di proprietà dei ricorrenti;
- hanno chiesto, pertanto, la reintegra nel possesso dell'area ed il ripristino dello stato dei luoghi, mediante abbattimento e ricostruzione del muretto alla giusta distanza;
- nel corso del giudizio, è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio, dalla quale è risultato che il Comune non ha adempiuto all'obbligo, assunto con il contratto preliminare, impossessandosi di un'area superiore a quella oggetto del preliminare di cessione;
- il Tribunale di Benevento, con sentenza n.2209 del 30.06.2009, depositata in cancelleria il 1°.07.2009, ha ordinato al Comune di reintegrare i ricorrenti nel possesso dell'area agli stessi spettante secondo il preliminare di cessione, ripristinando lo stato dei luoghi e ricostruendo il muretto alla distanza concordata nell'atto di cessione ed ha condannato l'Ente al pagamento delle spese di giudizio;
- il Tribunale ha motivato, tra l'altro, evidenziando che *“allorquando la volontà delle parti sia consacrata in un contratto preliminare, nel definitivo va ribadita la medesima volontà, poiché il definitivo non può avere oggetto e contenuto diverso da quello precedentemente pattuito. Nella specie, la conseguenza di tale difformità è l'apprensione di un'area maggiore di quella oggetto di cessione e, quindi, la commissione del lamentato spoglio”*;
- la sentenza è stata notificata a quest'Ente il 30.11.2009 e protocollata al n. 8663;

RILEVATO che la prevalente giurisprudenza, in riferimento ai rapporti tra contratto preliminare e definitivo, è di contrario avviso;

ATTESO CHE la Cassazione in numerose sentenze (n.20989/2009, n.233/2007 e n.2824/2003) ha ribadito il principio ormai consolidato volto ad affermare l'assoluta supremazia del contratto definitivo rispetto al contratto preliminare, facendo nascere quest'ultimo solo l'obbligazione di stipulare un successivo contratto; in forza del principio dell'autonomia negoziale, infatti, le parti sono libere di modificare in ogni momento la loro originaria volontà, rappresentando di conseguenza quanto convenuto nel definitivo il risultato ultimo di tali successivi accordi, l'effettivo regolamento del loro rapporto contrattuale e l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni tra le parti;

CONSIDERATO CHE:

- la principale motivazione posta dal Tribunale a fondamento della sentenza n.2209/2009 è quella inerente alla difformità tra contratto preliminare e contratto definitivo;
- il Comune ritiene di aver correttamente eseguito il procedimento relativo alla vicenda;

RITENUTO, pertanto, alla luce dei principi suesposti, di dover proporre appello avverso la predetta sentenza, chiedendo la sospensione della sua esecutività;

RAVVISATA la necessità, all'uopo, di conferire ad un legale di fiducia l'incarico di rappresentare e difendere il Comune nel procedimento in oggetto;

INDIVIDUATO, a tale scopo, l'Avv. Luigi Giuliano jr., del Foro di Benevento, che garantisce competenza in materia;

DATO ATTO che si tratta di una spesa urgente ed indifferibile, atteso che è opportuno proporre l'azione prima che decorrano i termini per l'esecuzione forzata;

ACQUISITI i pareri favorevoli da parte dei Responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTAZIONE UNANIME favorevole, espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di autorizzare il Sindaco, in nome e per conto del Comune, a proporre appello, per i motivi esposti in premessa, avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n.2209 del 30.06.2009, notificata a quest'Ente il 30.11.2009, chiedendo la sospensione della sua esecutività;
3. di individuare, quale professionista di fiducia di quest'Ente, l'Avv. Luigi Giuliano jr, del Foro di Benevento, dando indirizzo al Responsabile del Settore affinché gli conferisca incarico per promuovere il predetto procedimento, in nome e per conto del Comune;
4. di stabilire che il compenso del predetto legale venga pattuito con lo stesso professionista, tenendo conto della tariffa professionale e prevedendo, in particolare, il pagamento dell'onorario, in riferimento a tutto il giudizio, in misura non superiore al minimo della medesima tariffa e comunque in misura non superiore ad € 5.000,00 lordi;
5. di demandare al Responsabile del servizio interessato la sottoscrizione della convenzione che disciplina l'incarico e l'assunzione del relativo impegno di spesa;
6. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, resa nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. n.267/2000. -